



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Tavolini, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione

VERBALE

In data odierna, 9 giugno 2022, alle ore 10,00, in modalità elettronica, si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

In data 8 ottobre 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, che ha sospeso l’esame dell’istanza per permettere al proponente di chiarire le difformità ed inottemperanze rilevate nel Rapporto istruttorio della Regione Toscana;

La conferenza precisava che tale richiesta di chiarimenti non era da intendersi come richiesta di integrazioni interna al procedimento di VIA ma come verifica delle inottemperanze e delle difformità rilevate, preventiva allo svolgimento del procedimento di VIA e PAUR;

Le amministrazioni convocate alla presente riunione della conferenza sono le seguenti:

*Comune di Stazzema
Unione dei Comuni della Versilia
Provincia di Lucca
Regione Toscana
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
ARPAT Dipartimento di Lucca
AUSL Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di</i>

	<i>lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i>
	<i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i>
	<i>Nulla Osta del Parco</i>
	<i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Inviata nota</i>
<i>Chiede documentazione integrativa</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che partecipa il dott. ing. Massimo Gardenato, in qualità di professionista incaricato;

o o o

Il Rappresentante del Parco delle Alpi Apuane:

ricorda le procedure intercorse:

1. in data 08.10.2021 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi con cui sono stati chiesti chiarimenti sulle difformità riscontrate nel rapporto istruttorio della Regione Toscana;
2. in data 09.03.2022, il proponente invia integrazioni e chiarimenti parziali (protocollo n. 987);
3. in data 31.03.2022, il Parco comunica al proponente (che ha sollecitato telefonicamente la conclusione della procedura) che i chiarimenti inviati il 9 marzo sono incompleti;
4. in data 10.05.2022, il proponente invia ulteriori chiarimenti e integrazioni (protocollo n. 1911);
5. in data 12.05.2022, il proponente invia ulteriori chiarimenti e integrazioni (protocollo n. 1953);

informa che il Comune di Stazzema ha comunicato di non poter partecipare alla presente riunione e informa altresì che sono prevenute le seguenti note da parte delle Amministrazioni interessate:

1. nota della Regione Toscana con cui si comunica di non potere esprimere un parere favorevole, vista la richiesta di integrazioni pervenuta da ARPAT;
2. nota di ARPAT con cui si chiede documentazione integrativa da trasmettersi entro 10 giorni;
3. nota della Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, con cui “si raccomanda a codesto Ente Parco di verificare l’applicabilità al caso in esame delle sanzioni in materia di VIA di cui all’art. 29 del D.lgs.152/2006”;

osserva, in riferimento alla conferenza di servizi del 8 ottobre 2021 in cui si chiedeva al proponente di chiarire le inottemperanze e le difformità riscontrate nel Rapporto istruttorio della Regione Toscana, nonché in riferimento alla documentazione trasmessa dal proponente in modo frammentario nel marzo e nel maggio 2022, quanto segue:

1. relativamente al piano di monitoraggio richiesto con prescrizione n. 2) della PCA n. 13 del 2018, “il proponente dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di valutare l’entità delle interferenze tra le lavorazioni e l’Antro del Corchia, che dovrà prendere in considerazione quanto prodotto da Arpat e da altri Enti tra cui l’Università di Firenze. Tale piano dovrà pervenire alle Amministrazioni interessate entro sei mesi dal ricevimento del presente atto” nonostante le comunicazioni del professionista incaricato, si prende atto che tale piano non risulta pervenuto al Parco;
2. relativamente ai rilievi topografici dello stato di avanzamento dei lavori comprendenti planimetria e sezioni in cui siano rappresentate, in sovrapposto, le gallerie naturali dell’Antro del Corchia e le gallerie artificiali di escavazione, non risultano pervenuti quelli relativi agli anni 2018 e 2020. Non

- risulta altresì pervenuto il rilievo del 2021, da consegnarsi entro il 31 marzo 2022;
3. relativamente alle difformità di escavazione rilevate nel Rapporto istruttorio della Regione Toscana e poi descritte nelle tavole sovrapposte fornite del proponente, si prende atto che, all'interno delle gallerie, sono state realizzate difformità che saranno oggetto di procedura sanzionatoria ex art. 64 legge regionale n. 30/2015;

informa che il Parco, tramite il Comando Guardiaparco, ha emesso verbali amministrativi in cui si contestano le seguenti difformità:

- mancata comunicazione della intercettazione di grotte e/o cavità carsiche;
- mancata trasmissione dei rilievi topografici, relativamente agli anni 2018 e 2020;
- cattiva gestione delle acque meteoriche dilavanti;

La realizzazione di difformità volumetriche all'interno delle gallerie, pur non essendo oggetto di verbale amministrativo è stata inserita nella notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica;

informa che, relativamente alla raccomandazione del Settore Valutazione Impatto Ambientale, della Regione Toscana, di verificare l'applicabilità al caso in esame delle sanzioni in materia di VIA di cui all'art. 29 del D.lgs.152/2006, il Comando Guardiaparco con verbale n. 27 del 2021, notificato al legale rappresentante della ditta proponente in data 25.10.2021, ha accertato e contestato violazioni ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 152/2006;

precisa che, relativamente alla valutazione ambientale dell'intervento:

1. le gallerie e le cavità carsiche intercettate dovranno essere tutelate e non dovranno essere oggetto di coltivazione per un raggio di 15 metri a partire dal bordo esterno della cavità;
2. le aree oggetto di difformità volumetrica saranno sottoposte alle procedure sanzionatorie di cui all'art. 64 della legge regionale n. 30/2015 e non potranno essere oggetto di coltivazione fino a quando non saranno concluse le procedure sanzionatorie e di ripristino;
3. il proponente dovrà trasmettere i rilievi topografici dello stato di avanzamento dei lavori comprendenti planimetria e sezioni in cui siano rappresentate, in sovrapposto, le gallerie naturali dell'Antro del Corchia e le gallerie artificiali di escavazione, che dovevano essere consegnati entro il 31 marzo 2022;
4. il proponente dovrà trasmettere il piano di monitoraggio già richiesto con prescrizione n. 2) della PCA n. 13 del 2018;

Il Rappresentante della Regione Toscana conferma quanto comunicato con nota prot. RT n. 225909 del 31/05/22, precisando di aver svolto una conferenza di servizi interna alla regione ai sensi dell'art 26 ter della L.R. 40/09. Dalla stessa è emersa l'impossibilità ad esprimere la posizione unica regionale in senso favorevole o condizionato, per i motivi riportati negli atti allegati alla predetta comunicazione. Pertanto se la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane non potesse essere conclusa in una seduta successiva, la "posizione unica regionale" dovrà essere considerata espressa in senso negativo.

Il Rappresentante della Unione dei Comuni della Versilia precisa che la pratica verrà sottoposta all'esame della commissione del paesaggio.

La Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest avendo esaminato le integrazioni prodotte che non apportano modifiche sostanziali al progetto conferma il parere favorevole con prescrizioni già emesso in sede di conferenza del 01/10/21.

La conferenza di servizi sospende la seduta in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta, ed in particolare:

1. documentazione richiesta nel contributo di ARPAT;
2. rilievi topografici dello stato di avanzamento dei lavori comprendenti planimetria e sezioni in cui siano rappresentate, in sovrapposto, le gallerie naturali dell'Antro del Corchia e le gallerie artificiali di escavazione, relativi all'anno 2021 (che dovevano essere consegnati entro il 31 marzo 2022);
3. piano di monitoraggio già richiesto con prescrizione n. 2) della PCA n. 13 del 2018, *"il proponente dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di valutare l'entità delle interferenze tra le lavorazioni e l'Antro del Corchia, che dovrà prendere in considerazione quanto prodotto da Arpat e da altri Enti tra cui l'Università di Firenze."*

Alle ore 10.40 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 9 giugno 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali... dott. arch. Raffaello Puccini

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche dott.ssa geol Anna Spazzafumo

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi


Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Laura Maria Bianchi



Unione dei Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vettori



Documento firmato da:
VETTORI FRANCESCO
14.06.2022 16:05:54 UTC

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini





Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Tavolini Società: Coop Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.
Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 09.06.2022 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate raccomandazioni,
- il Settore Autorizzazioni ambientali, con PEC prot 223282 del 30/05/2022, ha rappresentato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per non aver ricevuto, nei tempi prestabiliti, il contributo tecnico di ARPAT precedentemente richiesto.

In considerazione degli atti pervenuti il RUR non potrà esprimersi in senso favorevole o condizionato. Se la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane non potrà essere rinviata ad una successiva seduta la "posizione unica regionale" dovrà essere considerata espressa in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 223282 del 30/05/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 221526 del 27/05/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluenza

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 16/05/2022 numero 0200696

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Tavolini Società: Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. Comune di Stazzema (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 30.05.2022 alle ore 11:30

stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

RIF 201

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

Esaminata la documentazione, scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già espresso con nota 0311300 del 29/07/2021 che trasmettiamo in allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD-ML/pd

AOOGRT / AD Prot. 0221526 Data 27/05/2022 ore 16:54 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 27/05/2022 ore 16:54.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0002202 del 01-06-2022 in arrivo Cat. I Cla. I



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Tavolini Società esercente Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani ARL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 30/05/2022.
Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 51612

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 30/05/2022, prot. n. AOOGRT/200696 del 16/05/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 13/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Coop Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani ARL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;



Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGR/372057 del 24/09/2021 espresso in occasione della videoconferenza del 23/09/2021 nel quale si riporta quanto segue:

“ Preso atto che con il progetto presentato, come dichiarato dalla società, non intervengono modifiche operative – gestionali, né variano le fonti di emissioni polverulenti, si ritiene di confermare l'efficacia dell'autorizzazione vigente. Considerato tuttavia che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat:...”

“...Qualora il Dipartimento, con il proprio contributo ad oggi non a disposizione di questa amministrazione, ritenga opportuno e necessario rivalutare i contenuti della citata autorizzazione alle emissioni, la posizione espressa con il presente contributo dallo scrivente Settore, potrà essere aggiornata o modificata in tal senso.”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGR/391282 del 08/10/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter del 23/09/2021, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE dove per quanto riguarda le emissioni non convogliate si riporta quanto segue:

“...La documentazione non contiene una valutazione delle emissioni diffuse. La ditta dovrà integrare la documentazione con una valutazione conforme alle linee guida di Arpat.”

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di maggio 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale nella quale non è presente la valutazione di cui sopra, ma la Società ribadisce di essere in possesso di *“...autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca in data 13/04/2015 Det. n. 1602 con scadenza 12/04/20230. Nessuna modifica al ciclo produttivo e/o intensità produttiva è intervenuta da allora”*;

Vista la nostra nota del 23/05/2022 prot. n. AOOGR/212491, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Ambiente ed Energia

Settore
Autorizzazioni Ambientali

poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;
Dato atto che dal Dipartimento Arpat competente, al momento, non risulta pervenuto a questo Settore il proprio contributo e che pertanto lo scrivente Settore, non disponendo di tale contributo, non può esprimere in maniera definitiva la propria posizione relativamente al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza nell'ambito del procedimento PAUR;

Premesso quanto sopra,

si ritiene, ad oggi, di non avere a disposizione gli elementi di valutazione tecnica per poter confermare la validità della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 13/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, né per poter esprimere un assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali nell'ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.

Pertanto si ritiene necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva, relativamente alle competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, esercitate da questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e dell'eventuale confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/20.30** del **08/06/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Tavolini A e B - Variante al Piano di coltivazione della cava Tavolini A e B - Procedura di VIA ex art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di L - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 09/06/2022 - Vs. comunicazione prot. 1987 del 16/05/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Essendo impossibilitati a partecipare alla CdS, si invia il presente contributo.

Con nota prot. 73359 del 27/09/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la convocazione alla CdS del 08/08/2021. con nota prot. 76974 del 07/10/2021 questo Dipartimento aveva richiesto integrazioni relativamente agli aspetti acustici, alle emissioni diffuse, alla gestione delle AMD e alla gestione dei rifiuti di estrazione ex Dlgs 117/08.

In concomitanza con l'inizio dell'istruttoria, la Regione Toscana aveva iniziato un controllo ai sensi degli artt. 50 e 51 della LR 35/15 nella quale erano state identificate alcune presunte difformità fra quanto autorizzato e quanto rilevato indicando la necessità di un rilievo di dettaglio. Questo Dipartimento aveva pertanto richiesto che il rilievo con laser scanner "*nuvola di punti*" in formato di interscambio (.ply, .las, .laz o equivalente) fosse trasmesso anche a quest'Agenzia (vedi punto 2.1 del precedente contributo).

2. Contributo istruttorio

2.1. Sistema fisico aria

Rumore

Non risultano presenti nella documentazione integrativa informazioni in proposito.

Emissioni diffuse

Nella documentazione integrativa non risulta presente la relazione relativa alla valutazione delle emissioni diffuse. Si ricorda che, ai sensi della LR 35/15, l'autorizzazione sostituisce tutte le altre autorizzazioni inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva e che il PRC ha indicato che l'autorizzazione alle emissioni diffuse deve tener conto delle linee guida allegate al PRQA (nello specifico dell'allegato 2).

Nella documentazione integrativa non risulta presente tale valutazione. Si fa presente che la

documentazione era già stata richiesto con la nota del 07/10/2021.

2.2. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Nella relazione si indica che il piano è lo stesso di quello già approvato nel 2019. Si fa presente che, anche alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione (l'ultima delle quali del 2021, n. 11128/2021), in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali e, pertanto, necessiterebbero di specifica autorizzazione allo scarico. In particolare, potrebbero rientrare in questa casistica le acque meteoriche successive alla prima pioggia che non vengono trattate all'interno del sito. Si ritiene che questi aspetti debbano essere valutati dalla Regione Toscana nell'ambito di specifiche direttive sulla gestione delle AMD.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Si prende atto di quanto trasmesso valutando che il volume dei materiali detritici che verranno riutilizzati per il ripristino indicato in circa 13000 mc è da considerarsi in mucchio.

Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Relativamente al comma 8 dell'art. 13 del PRC, nella relazione si riporta che questo particolare aspetto non si applica alla presente cava in quanto non ci sono parti che vengono scoperciate ex-novo e non sono previsti interventi di messa in sicurezza del sito.

Si fa presente che il comma 8 non si riferisce soltanto alle parti scoperciate ex novo ma anche ai tempi e ai volumi dei materiali utilizzati per messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della L.R. 35/2015, specificando che, ad esempio, per gli aspetti temporali, non può essere utilizzato più del 10% della durata del progetto di coltivazione. Questo aspetto è stato recentemente chiarito dal TAR Toscana con la sentenza 31 maggio 2022 n. 745 e precedentemente anche dal parere del Consiglio di Stato n. 01259/2021 .

Si fa presente che il progetto per la messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area fa comunque parte del progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17 della LR 35/15

La documentazione non consente di valutare questi aspetti.

3. Conclusioni

In base a quanto sopra esposto, la documentazione integrativa non consente l'espressione di un parere positivo.

Si invita pertanto la ditta ad integrare la documentazione richiesta entro 10gg dalla CdS o altro termine identificato dall'Autorità Competente al fine di poter procedere ad una completa valutazione.

Si sottolinea che in caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, il parere di questo Dipartimento è da intendersi negativo.

Distinti saluti

PER Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
Dott. Alberto Tessa

La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Alla c.a. Al Parco Regionale Alpi Apuane

e p.c. Comune di Stazzema (LU)

Regione Toscana

Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di
Geotermia e Bonifiche (RUR cave)

Settore Logistica e Cave

OGGETTO: Comune di Stazzema (LU): attività estrattiva svolta nella cava Tavolini, esercita dalla Società Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. Comunicazioni relative alla normativa VIA.

Con nota prot. 0200696 del 16/05/2022, il Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (RUR cave) ha convocato una conferenza di servizi interna ai fini dell'espressione della posizione unica regionale nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, nell'ambito del procedimento di PAUR relativo al progetto di coltivazione della cava in oggetto.

Dalla documentazione in atti a questo ufficio e dalla documentazione presente nel sito istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane emerge che:

- la cava in esame era stata oggetto di un procedimento di PAUR svolto dal Parco Regionale Alpi Apuane, ai sensi della L.R. 10/2010, conclusosi con la pronuncia di compatibilità ambientale, PCA n.13 del 26/06/2018 con prescrizioni, con validità fino al 26/06/2020; successivamente tale PCA è stata prorogata con PCA n.6 del 19/06/2020;

- nel corso del 2021, il Settore regionale Logistica e Cave, ha eseguito un controllo, redigendo un rapporto istruttorio trasmesso al Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (prot. n. 370202 del 23/09/21) nel quale si rilevano difformità e carenze in adempimenti amministrativi, con riferimento alla normativa di settore (L.R. 35/2015);

- in data 08/10/2021 si è tenuta la riunione di Conferenza di Servizi convocata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane e nel verbale, tra le altre cose, si legge:

“La conferenza di servizi, visto il Rapporto istruttorio della Regione Toscana, Settore Logistica e cave (pervenuto al protocollo del Parco in data 29.09.2021 n. 3605), con cui in sintesi si rileva che il proponente non ha ottemperato ad alcune delle prescrizioni impartite con le recenti pronunce di compatibilità ambientale ed ha realizzato escavazioni difformi da quanto autorizzato, stabilisce di non entrare nel merito della valutazione del progetto e di rappresentare al proponente le inottemperanze e le difformità riscontrate, sospendendo l'esame del progetto sino a quando non saranno definite le procedure conseguenti a quanto rilevato nel Rapporto istruttorio regionale;

.....



Il Rappresentante del Parco delle Alpi Apuane, in riferimento a quanto segnalato nel Rapporto istruttorio della Regione Toscana, osserva quanto segue:

.....

3. Relativamente alle difformità di escavazione rilevate nel Rapporto istruttorio della Regione Toscana, il Parco emetterà un Ordinanza ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015; si ritiene comunque necessario che anche all'interno della presente procedura di valutazione di impatto ambientale siano evidenziate tali difformità e pertanto si chiede che il proponente trasmetta planimetrie e sezioni in cui siano identificate le aree oggetto di difformità, che saranno escluse dalla valutazione di impatto ambientale fino a quando non saranno concluse le relative procedure sanzionatorie (le difformità riscontrate nel Rapporto istruttorio regionale saranno indicate nei documenti allegati all'Ordinanza di cui sopra)".

Ciò premesso,

visti la parte seconda del D.lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 28 e 29 e la L.R. 10/2010 ed in particolare l'art.55;

vista la L.R. 35/2015;

dato atto che, con riferimento alle difformità e violazioni riscontrate, il Parco Regionale delle Alpi Apuane nel verbale della CdS del 08/10/2021 segnala che provvederà ad emettere una Ordinanza ai sensi dell'art.64 della L.R. 30/2015;

rilevato che le violazioni e le difformità riscontrate dal Settore Logistica e Cave potrebbero interessare, oltre che aspetti afferenti alla L.R. 35/2015, anche aspetti relativi alla normativa in materia di VIA ed ai provvedimenti di VIA adottati dall'Ente Parco, con riferimento alla cava in oggetto;

si raccomanda a codesto Ente Parco di verificare l'applicabilità al caso in esame delle sanzioni in materia di VIA di cui all'art.29 del D.lgs.152/2006, in caso di difformità nella realizzazione del progetto estrattivo rispetto a quanto valutato nella PCA n.13/2018 e nella successiva proroga di PCA n.6/2020 e/o di violazioni di una o più prescrizioni di VIA, contenute nei provvedimenti suddetti.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Paola Magrini

tel. 055 438 2707 - email: paola.magrini@regione.toscana.it ;

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 5053 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

A disposizione per chiarimenti, si inviano distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/PM/MFC